

(N. 92)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1979

Nuove norme per la legittimazione dei possessi di aree non più utili agli usi pubblici del mare

ONOREVOLI SENATORI. — In molti tratti delle coste italiane le delimitazioni del demanio marittimo risalgono ad epoche molto remote e non corrispondono più al loro scopo, che era ed è quello di tutelare le esigenze dei pubblici usi del mare, notevolmente variate in moltissime zone in relazione all'arretramento o avanzamento della spiaggia.

Dove l'arretramento è stato maggiore, nelle zone non più utili ai pubblici usi del mare sono sorte costruzioni ad usi vari, prevalentemente abitazioni di pescatori, in parte in base ad atti regolari di concessione, in parte con la tolleranza delle autorità locali, giustificate dal fatto che in pratica le aree non potevano più essere considerate parte del mare. I Comuni stessi, sia pure con eccessiva condiscendenza, hanno talora rilasciato licenze per queste costruzioni, tenuto conto delle necessità sociali derivanti dall'incremento demografico o dal massiccio spostamento sulle zone costiere degli abitanti di

zone interne montuose, dotando tali zone di strade, fognature e di altri impianti, eseguendo, non solo col consenso ma anche con contributi da parte dello Stato, opere dirette a salvaguardare le zone da nuove invasioni del mare.

La situazione, così creata, è certamente sotto vari aspetti irregolare, ma non può provvedersi alla sua regolarizzazione attraverso l'applicazione delle norme vigenti per la sdemanializzazione delle aree del demanio marittimo. Per effetto di queste norme le costruzioni passerebbero in proprietà dello Stato, che dovrebbe poi alienarle al migliore offerente nei modi previsti dalla legge sulla contabilità generale dello Stato.

In sostanza, si tratterebbe di una espropriazione a carico di molte migliaia di famiglie che, quasi tutte, con notevoli sacrifici, si sono create un'abitazione. Giuridicamente, questa espropriazione avrebbe una sua giustificazione, ma non potrebbe non ri-

tenersi iniqua, considerata la buona fede di molti che hanno creduto tali zone non più utili agli usi marittimi e quasi divenute *res nullius*.

Sarebbe inoltre difficile persuadere gli attuali possessori sulla opportunità della acquisizione alla mano pubblica di immobili per la cui costruzione nulla ha speso lo Stato, specialmente nei confronti di coloro che, per procedervi, hanno pagato canoni rilevanti.

Un provvedimento eccessivamente discrezionale sarebbe di difficile applicazione e darebbe certamente luogo a controversie legali, ingenerando un contenzioso defatigante.

Sembra perciò utile un provvedimento di carattere generale per una sistemazione definitiva, imponente soltanto l'onere di legittimare l'acquisto del terreno pagandone il giusto prezzo ai sensi della legge sulle indennità di esproprio senza tener conto delle costruzioni esistenti, salvo i casi di speculazioni urbanistiche.

Una situazione analoga a quella qui prospettata si verificò per i tratturi di Puglia e le trazzere di Sicilia, per cui il legislatore, con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, autorizzò la legittimazione dei possessi abusivi ed il trasferimento in proprietà mediante pagamento del prezzo di stima del terreno, nonché con altre vigenti leggi nazionali e regionali.

Per ottenere il risultato sembra al presentatore indispensabile:

semplificare la procedura per la nuova delimitazione del demanio marittimo;

semplificare la procedura per la cessione delle aree non più di pertinenza del demanio marittimo;

stabilire che le aree possono essere cedute agli attuali possessori contro pagamento allo Stato di una somma proporzionata ai valori di cui alla legge n. 10 del 1977.

Dalle considerazioni su esposte deriva il disegno di legge che segue.

Con l'articolo 1 si stabilisce una procedura più snella per la sdemanializzazione, sostituendosi al decreto del Ministro della marina mercantile di concerto col Ministro delle finanze un provvedimento del direttore marittimo. Si stabilisce inoltre che il provvedimento sia comunicato entro breve termine al Ministero della marina mercantile in modo che, anche in mancanza di ricorsi (previsti nell'ultima parte dell'articolo), resti salva la possibilità di annullamento nel caso, da ritenersi eccezionale, che il provvedimento del direttore marittimo sia viziato da irregolarità.

Con l'articolo 2 si dà ai possessori dell'area sdemanializzata la possibilità di acquistare il terreno occupato, purchè non sia in contrasto con gli strumenti urbanistici in vigore, mediante pagamento del prezzo del terreno da stabilirsi dall'Intendenza di finanza, secondo i valori indicati nella legge n. 10 del 1977.

Si stabiliscono anche formalità per garantire possibili diritti od interessi di terzi per risolvere eventuali controversie.

Con l'articolo 3, per la determinazione del prezzo si fa riferimento alle più recenti disposizioni legislative atte ad un equo contemperamento tra gli interessi pubblici e quelli privati.

Si stabilisce, altresì, la riduzione del prezzo a favore di coloro che, avendo costruito in base a regolare concessione, meritano un trattamento, sia pur leggermente, migliore.

Si dispone infine che le aree occupate per opere stradali o di altro genere da parte degli enti locali siano a questi vendute gratuitamente.

Onorevoli senatori, sottopongo quindi alla vostra approvazione il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I sindaci dei Comuni, nei quali esistono costruzioni su zone tuttora considerate appartenenti al demanio marittimo, devono chiedere al capo del compartimento marittimo che, in deroga all'articolo 35 del codice della navigazione, si proceda alla nuova delimitazione del demanio stesso.

Qualora il sindaco non provveda entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la richiesta potrà essere fatta da qualunque possessore di costruzioni.

Il capo del compartimento marittimo convoca, entro 90 giorni dalla richiesta, la commissione delimitatrice, che egli presiede, composta da un rappresentante dell'Ufficio del genio civile competente per le opere marittime, da un rappresentante dell'Intendenza di finanza, da un rappresentante del Comune interessato e da un rappresentante della Regione.

La commissione redige un progetto che, a cura del Comune, viene pubblicato nell'albo pretorio, nonchè sul foglio degli annunci legali e su due quotidiani aventi diffusione nel Comune.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione degli annunci, chiunque abbia interesse propone opposizione mediante ricorso al direttore marittimo.

In mancanza di ricorsi, il progetto viene approvato dal direttore marittimo con provvedimento definitivo che, entro 30 giorni, viene comunicato al Ministero della marina mercantile il quale, sentiti il Comune e la Regione, entro i successivi 60 giorni, può disporre l'annullamento.

Qualora siano presentati ricorsi, questi, unitamente al progetto, vengono entro 30 giorni trasmessi al Ministero della marina mercantile, il quale provvede, entro e non oltre i 60 giorni dalla recezione.

Art. 2.

I possessori da data anteriore al 31 dicembre 1977, di aree che, cessando di far parte del demanio marittimo, passano nel patrimonio dello Stato, possono chiederne la cessione in proprietà.

La domanda, corredata dalla planimetria della zona interessata, munita del visto del competente Ufficio del genio civile per le opere marittime e, contenuti in apposita legenda, dei precisi estremi catastali della zona stessa e di una copia dell'estratto di mappa catastale, deve essere presentata al sindaco del Comune nel cui ambito si trova il terreno e deve essere pubblicata nel foglio degli annunci legali della provincia e, qualora l'area o la costruzione esistente su di essa sia iscritta in catasto o abbia formato oggetto di concessione da parte dell'autorità competente e l'istante sia persona diversa dall'iscritto in catasto o concessionario, deve essere notificata a questi ultimi. Deve essere pure notificata ai possessori delle aree confinanti.

Il sindaco, udita la Commissione edilizia, qualora le costruzioni non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici del Comune, ed entro 30 giorni successivi alla pubblicazione, trasmette la domanda, con l'annessa documentazione, all'Intendenza di finanza che provvede alla determinazione del prezzo della cessione e assegna all'istante un termine per il versamento del prezzo e la stipulazione del contratto.

Qualora vi siano opposizioni, il sindaco, esperiti accertamenti ed indagini entro 30 giorni, le trasmette, col proprio parere, all'Intendenza di finanza, la quale decide con provvedimento definitivo.

Art. 3.

Il prezzo dell'area, sia per la parte edificata sia per quella non edificata, sarà commisurato al valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni siti nel Comune, classificati nel catasto come seminativi, liberi da vincoli di contratti agrari, come determinato dalla Commissione regionale pre-

vista dall'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, modificato dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Nei confronti di coloro che abbiano ottenuto il terreno in concessione ed abbiano pagato il relativo canone, il prezzo sarà ridotto dell'1 per cento per ogni anno di canone pagato sino al massimo del 20 per cento.

Art. 4.

Le aree occupate per opere stradali, fognature o per altri permanenti pubblici usi o servizi da parte degli enti locali sono a questi cedute gratuitamente.